Sportello legale

Con il contributo di
DS Depresbiteris – Scura

sportellolegale@iltirreno.it

IL QUESITO/1



di **Biagio Depresbiteris (avvocato)**

Scuola: la giostra delle assegnazioni

Nessuna chiamata dalle Graduatorie Provinciali di Supplenza



Buongiorno, sono Martina. Dopo aver provato tanti lavori mi sono accorta che la mia vera passione è l'insegnamento. Ho iniziato, lo scorso anno, la procedura per l'inserimento nelle Graduatorie Provinciali di Supplenza (Gps) ma, ad oggi, non sono stata mai chiamata. Mi sembra ingiusto: tipo vorrei sapere se ho sbagliato qualcosa.

Le Graduatorie Provinciali di Supplenza (Gps), introdotte con l'ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, rappresentano un importante strumento per garantire la copertura delle cattedre scoperte e delle supplenze nella scuola, sia nella scuola statale sia in quella paritaria.

L'inserimento nelle Gps avviene sulla base di specifici titoli di studio ed eventuali abilitazioni, secondo i requisiti e le tabelle di valutazione stabiliti dal Ministero. Le Gps sono aggiornate periodicamente dagli uffici scolastici provinciali per conferire supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche.

Non essere stati chiamati non significa, necessariamente, che ci sia un errore. Le chiamate dipendono dalla posizione occupata in graduatoria, dal numero di posti disponibili nella specifica classe di concorso o tipologia di posto e dalle esigenze degli istituti scolastici della provincia.

Per verificare la propria situazione è consigliabile controllare il punteggio e la posizione in graduatoria, verificare che tutti i titoli siano stati correttamente dichiarati e valutati e monitorare le sedi e le disponibilità pubblicate dall'Ufficio scolastico provinciale.

In caso di dubbi o possibili errori materiali (ad esempio titoli non inseriti, punteggi non corretti o classe di concorso errata) è possibile presentare istanza di rettifica all'Ufficio scolastico, nei termini previsti.

Va ricordato, inoltre, che l'algoritmo ministeriale attribuisce le supplenze seguendo l'ordine di graduatoria e le preferenze espresse, nel rispetto della normativa vigente. Non tutte le posizioni, anche se valide, possono essere chiamate immediatamente, soprattutto in presenza di un numero limitato di disponibilità.

Se, nonostante la correttezza della propria posizione, si ritiene di non essere stati considerati, è possibile rivolgersi a un legale per valutare l'opportunità di un ricorso, soprattutto in caso di errori nella valutazione dei titoli o di violazione delle procedure di conferimento delle supplenze.

IL QUESITO/2



di **Annalisa Scura (avvocata)**

Molteplici le difese a disposizione

L'Agenzia delle Entrate richiede 5mila euro per tributi risalenti al 1993



Ho recentemente ricevuto una richiesta di pagamento dall'Agenzia delle Entrate relativa a tributi risalenti al 1993 per un importo di circa 5.000 euro. È possibile che, dopo così tanti anni, mi venga ancora richiesto il pagamento? Quali sono i miei diritti e le possibili difese?

L'azione di accertamento e di riscossione dei tributi non è illimitata nel tempo. La legge prevede specifici termini di decadenza e di prescrizione, che variano a seconda della tipologia di tributo.

In linea generale, l'Amministrazione finanziaria ha 5 anni di tempo per notificare l'avviso di accertamento (art. 43 del d.P.R. n. 600/1973) per le imposte sui redditi e art. 57 del d.P.R. n. 633/1972 per l'IVA). Una volta divenuto definitivo l'accertamento, il diritto alla riscossione si prescrive ordinariamente in 10 anni (art. 2946 del Codice civile), salvo che la legge preveda termini diversi per specifici tributi.

Nel caso di tributi risalenti al 1993, è altamente probabile che sia decorso il termine di decadenza per l'accertamento e, comunque, quello di prescrizione per la riscossione, a meno che nel frattempo non siano stati notificati atti interruttivi della prescrizione (come cartelle di pagamento, solleciti o intimazioni) nei termini previsti dalla legge.

È fondamentale verificare se la richiesta ricevuta si riferisce a un accertamento mai notificato, a una cartella esattoriale o a un altro atto e controllare le date di notifica e l'eventuale presenza di atti interruttivi. In mancanza di tali atti, è possibile eccepire la prescrizione e chiedere l'archiviazione della richiesta.

È inoltre importante verificare la correttezza dell'importo richiesto, la legittimità dell'atto e l'eventuale presenza di errori materiali o di calcolo.

In questi casi, è consigliabile presentare un'istanza di sgravio o un ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria, allegando la documentazione che dimostri l'intervenuta prescrizione o altre irregolarità.

Va ricordato che, in presenza di dubbi, è sempre opportuno rivolgersi a un professionista per analizzare la documentazione e valutare la strategia difensiva più efficace, anche alla luce dell'eventuale giurisprudenza più recente in materia di tributi risalenti nel tempo.

In conclusione, una richiesta di pagamento per tributi del 1993 può essere illegittima se sono decorsi i termini di decadenza e prescrizione previsti dalla legge. È fondamentale verificare la presenza di atti interruttivi e, se del caso, far valere i propri diritti con apposita istanza o ricorso, possibilmente con l'assistenza di un avvocato esperto in materia tributaria.

IL QUESITO/3



di **Domenico Nicosia (avvocato)**

Cosa prevede il Codice civile

Mai consegnato il servizio di foto sul matrimonio Scatta il risarcimento?



Buongiorno, il mio è un problema piuttosto serio. Ho pagato in anticipo un fotografo per il servizio di foto del mio matrimonio, ma non ho mai ricevuto nulla. Posso chiedere il rimborso? E, nel caso, anche un risarcimento del danno?

Il contratto tra il cliente e il fotografo per la realizzazione del servizio fotografico del matrimonio è un contratto d'opera professionale (art. 2222 e seguenti del Codice civile), con il quale il professionista si impegna a realizzare un determinato risultato: in questo caso, la consegna delle foto secondo quanto pattuito.

Se il fotografo non consegna il servizio, il cliente ha diritto a chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento (art. 1453 c.c.) e, conseguentemente, la restituzione delle somme versate. Inoltre, può richiedere il risarcimento del danno subito, che può comprendere sia il danno patrimoniale (ad esempio, le spese sostenute) sia il danno non patrimoniale, legato alla frustrazione per la perdita di un ricordo unico e irripetibile.

È importante formalizzare la richiesta per iscritto, inviando al professionista una diffida a adempiere, con l'indicazione di un termine congruo per la consegna delle foto o per il rimborso delle somme pagate. In caso di mancata risposta o di ulteriore inadempimento, è possibile agire giudizialmente per ottenere la risoluzione del contratto, la restituzione dell'acconto e il risarcimento dei danni.

La quantificazione del danno non patrimoniale, in questi casi, può tenere conto dell'importanza dell'evento, della perdita del valore affettivo delle foto e dello stress subito. La giurisprudenza ha riconosciuto il diritto al risarcimento in situazioni analoghe, considerando il matrimonio un evento di particolare rilevanza nella vita della persona.

È fondamentale conservare tutta la documentazione (contratto, ricevute di pagamento, comunicazioni con il fotografo) e, se possibile, raccogliere testimonianze. In alternativa alla via giudiziale, si può valutare l'attivazione di una procedura di mediazione o di conciliazione, qualora prevista dal contratto o dalla normativa vigente.

In conclusione, sì: è possibile chiedere il rimborso delle somme versate e il risarcimento del danno per il mancato servizio fotografico, rivolgendosi a un avvocato per valutare la strategia più adatta al proprio caso.